

ALLEGATO B

Data	Atto	N.	Oggetto
15/05/1993	D.M.	372	l'art. 63 comma 1 lettera r) prevede che al Perito Agrario spetti l'onorario per progettazione, direzione, collaudo e liquidazione dei lavori concernenti opere di interesse paesaggistico in genere
07/11/1995	Sentenza Consiglio di Stato	915	Il Consiglio di Stato oltre ad aver stabilito una coesistenza di competenze , ha riconosciuto anche la legittimità del "D.M. 15 maggio 1993, n. 372, nella parte in cui prevedeva tariffe professionali per prestazioni dei periti agrari riferite ai boschi.
07/11/1995	Sentenza Consiglio di Stato	915	Dal raffronto fra le due leggi professionali (Periti Agrari e Agronomi) «non è potenzialmente esclusa l'affidabilità ad entrambe le categorie della cura dei boschi, allorché contenuti in aziende agrarie fino alla soglia di quelle medie»
22/01/2013	TAR Sardegna Cagliari,	44	Anche il TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 22 gennaio 2013, con Sentenza n. 44, passata in giudicato, ha sottolineato che <i>“come ha osservato il Consiglio di Stato, esaminando la questione della distinzione tra le competenze professionali riservate ai periti agrari (di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 434, modificata con la L. 21 febbraio 1991, n. 51) e le competenze dei dottori agronomi e forestali (L. 7 gennaio 1976, n. 3, modificata con la L. n. 152 del 1992). I due enunciati normativi finiscono per coincidere con riguardo alle attività di progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario; quando queste attività professionali siano eseguite in “medie aziende”, sussiste la competenza sia dei periti agrari che dei dottori agronomi e forestali.</i> Attività, nell'ambito delle quali rientra qualsiasi opera dedicata alla cura, valorizzazione e miglioramento (anche) del bosco (in tal senso già la citata pronuncia del Cons. St., IV, n. 915/1996), senza che assuma rilievo dirimente la finalità ambientale.
17/06/2014	Regolamento della Commissione	651	Allegato I - articolo 2 - Effetti e soglie finanziarie che definiscono le categorie di impresa - 1. la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.
09/07/2015	Sentenza Consiglio di Stato	3816	Per quanto riguarda il contesto quantitativo, con la stessa Sentenza del Consiglio di Stato nr. 3816/2015, in via definitiva, perché di fatto non ha contestato il punto, e tenuto conto della precedente Sentenza del TAR Sardegna, si è stabilito una volta per tutte il limite dimensionale delle medie aziende in cui possono operare i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati riferendosi ai parametri Comunitari per l'identificazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese. (Regolamento UE 651 del 17 giugno 2014, all. 1).
14/04/2016	Cons. Naz. Per. Agr. e P.A.L.	prot. 522/U	Con nota del 14/04/2016 inviata alla Regione Calabria, il Cons. Nazionale Periti Agrari e P.A.L. sollecitava l'inclusione della nostra Categoria tra quelle ammesse alla redazione degli atti tecnici in ambito forestale.
10/11/2016	Sentenza Consiglio di Stato	952	Così, ancora a titolo esemplificativo, è la giurisprudenza a porre in evidenza che appartiene ad entrambe le categorie dei periti agrari e dei dottori agronomi o forestali la cura di boschi o foreste , rinvenendo il discrimine tra le competenze degli uni e degli altri, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalla finalità degli interventi stessi (così Cons. Stato, III, 3 agosto 2015, n. 3816).
02/12/2016	Cons. Naz. Per. Agr. e P.A.L.	1698/U	A completamento di dati oggettivi che comprovano la competenza in ambito forestale si ricorda che con nota Prot. 1689/U del 2/12/2016 il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha notificato a tutte le Regioni d'Italia le “Linee Guida per il rilascio e tenuta del Martello Forestale da parte dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati” , approvate con Delibera del CNPA nr. 14/12 del 19 giugno 2015.
01/03/2017	Consiglio di stato	952	Inoltre ci preme segnalare che l'utilizzo del termine “competenza esclusiva” da parte dell'ODAF non può essere accettato, infatti nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 952/2017 pubblicata il 01/03/2017, i Giudici affermano con chiarezza che le competenze professionali dei Dottori Agronomi e Forestali sono, a differenza di quelle degli Avvocati, totalmente prive di esclusività.
Per doverosa chiarezza si specifica che la normativa attuale non fa differenziazione fra “bosco” e “foresta”.			